

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc.

Per i signori: **1. ARTIOLI Alice** (C.F.: RTLLCA82B42F240O), nato a Mirandola (MO), il 02/02/1982, e residente in Mirandola (MO), Via Punta, n. 41; **2. BASSI Lucia** (C.F.: BSSLCU71P66G393H), nata a Pavullo N/F, il 26/09/1971 e residente in Frassinoro (MO), Via dei Boschi, n. 9/A; **3. BENEDETTI Francesca** (BNDFNC83L42G393), nata a Pavullo Nel Frignano (MO), il 02/07/1983 e residente in Lama Mocogno (MO), Via Vittorio Veneto, n. 14; **4. BIANCO Francesca** (C.F.: BNCFNC79C65D883C), nata a Gallipoli, il 25/03/1979 e residente in Gallipoli, Via Orvieto, n. 22; **5. Campana GRAZIA** (C.F.: CMPGRZ73P63F257X), nata a Modena, il 23/09/1973 e residente in Modena, Via Volta, n. 15; **6. CARAFOLI Margherita** (C.F.: CRFMGH75M67A944K), nata a Bologna, il 27/08/1975 e residente in Modena, Via Mario Venturelli, n. 21; **7. CATENA Maria Carlotta** (C.F.: CRLMCT80L43Z112X), nata a Friedrichshafen (Germania), il 03/07/1979 e residente in Maranello, Via Teano, n. 6; **8. CIANCONE Adelina** (C.F.: CNCDLN70S65H431G), nata a Roccapiemonte (SA), il 25/11/1970 e residente in Modena, Via Gallucci, n. 15; **9. COZZOLINO Mariarca** (C.F.: CZZMRC78L51L259V), nata a Torre del Greco (NA), l'11/07/1978, e residente in Formigine (MO), via Fogliani, n. 14; **10. DURANTE Mariavincenza** (C.F.: DRNMVN82C42E456R), nata a Larino, il 02/03/1982 e residente in Termoli (CB), Via Degli Olivi, n. 105; **11. FANELLI Maria Carmela** (C.F.:



FNLMCR79C41B519F), nata a Campobasso, il 01/03/1979 e residente in Modena, Via Murano, n. 28; **12. GUZZO Maria** (C.F.: GZZMRA73S58D086K), nata a Cosenza, il 18/11/1973 e residente in Modena, Via Norari, n. 109; **13. LIGUORI Giovanna** (C.F.: LGRGNN69A64A662T), nata a Bari, il 24/01/1969, e residente in Modena, Via D'Avia Nord, n. 7; **14. MANCINO Antonelia** (Cod. Fisc.: MNCNNL73L44E0380), nata a Gioia del Colle (BA), il 04/07/1973 e residente in Bisceglie (BT), Via Salnitro, n. 14/18; ; **15. Melchionda Costantina** (C.F.: MLCCTN70H43Z112J), nata Leonberg (DDD), il 03/06/1970, e residente in Nonantola (MO), Via Isonso, n.2; **16. ORLANDO Anna Maria** (C.F.: RLNNMR58M68L447K), nata a Troia (FG), il 28/08/1958 e residente in Modena, Via Beniamino Franklin, n. 52; **17. MINARI Marcella** (C.F.: MNRMCL72B56F257I), nata a Modena, il 16/02/1972 e residente in Modena, Stradello Anesino Sud, n. 51; **18. PRIMIANA Perna Bianca** (C.F. PRNBCP79T55L1131), nata a Termoli (CB), il 15/12/1979 e residente in Finale Emilia (MO), Viale Marsala, n. 21; **19. PIERAZZI Ilaria** (C.F.: PRZLRI77D56F257W), nata Modena, il 25/04/1977 e residente in Frassinoro (MO), Via della Fossa, n. 21; **20. PARADISO Stefania Concetta** (C.F.: PRDSFN68E50C875U), nata a Colletorto (CB), il 10/05/1968 e residente in Colletorto (CB), Via Largo Verdi, n. 38; **21. PIERDOMENICO Luana** (C.F.: PRDLNU77L59G438N), nata a Penne (PE), il 19/07/1977 e residente in Rubiera (RE), Via Di Borgo Raffano, n. 3/1; **22. QUATRARO Debora** (C.F.: QTRDBR70P68D643X), nata a Foggia, il 28/09/1970 e residente in Maranello



(MO), Via Piemonte, n. 23; **23. RUBBIANI Barbara** (C.F.: RBBBBRT72C63F257S), nata a Modena, il 23/03/1972, e residente in Maranello (MO), Via Vandelli, n. 505; **24. SCARSELLI Alessandra** (C.F.: SCRLSN72R50L103F), nata a Teramo, il 10/10/1972 e residente in Modena, Strada Panni, n. 184/3; **25. SERPICO Carmela** (SRPCML80T64F839D), nata a Napoli, il 24/12/1980 e residente in San Vitalino (NA), Via Parrocchia, n. 73; **26. SULTANO Vincenza** (C.F.: SLTVCN82D60D960M), nata a Gela (CL), il 20/04/1982 e residente in Mirandola (MO), Via Giuseppe Luosi, n. 8; **27. VALLETTA Elisa Giuseppina** (C.F.: VLLLSGS75S57D862C), nata a Galatina, il 17/11/1975 e residente in Modena, via T. Pelloni, n. 51, tutti quanti rappresentati e difesi dall'Avv. Lisa Cervone (del Foro di Reggio Emilia (C.F.: CRVLSI77H49F257F - PEC lisa.cervone@ordineavvocatireggioemilia.it presso lo Studio della quale è eletto domicilio in Modena, Corso Canalgrande n. 88, giusta delega in calce al presente ricorso

- *Ricorrenti*

Contro

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso **L'AVVOCATURA DELLO STATO** in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in 40126 Bologna, Via Dè



Castagnoli n. 1 (C.F.:80062970373), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125, Bologna, Via Guido Reni n. 4.

e contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, -
UFFICIO VIII AMBITO TERROTORIALE PER LA PROVINCIA DI
MODENA, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in 42124
Modena, Via Rainusso n. 70/100 (C.F.: 80009830367),domiciliato ex lege
presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido
Reni n. 4.**

- Resistenti

Nonché nei confronti

Di tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale **EEEE** delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'AmbitoTerritoriale della provincia di Modena per la classe concorsuale **EEEE** valide per il triennio 2014-2017 – verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dai ricorrenti.

- Litisconsorti-

I) In Fatto.

1) Sulla condizione soggettiva delle ricorrenti.

1. Le ricorrenti, come meglio indicate in epigrafe, sono docenti precarie, abilitate all'insegnamento, in virtù del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al termine di regolari corsi quadriennali e/o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale (docc. 1).

2. Le ricorrenti sono inserite esclusivamente in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, vale a dire nelle graduatorie valide per il conferimento di



supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

3. Le istanti aspirano, tuttavia, ad essere inserite nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Modena(GAE), per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per il triennio 2014/2017 e, conseguentemente, ad essere destinatarie di nomine in ruolo.

4. Con atto adottato in data 31/01/2014, la Commissione Europea riconosce il valore abilitante del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

5. Il DPR 25 marzo 2014, nel recepire il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) del 5 giugno 2013, riconosce esplicitamente a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10 marzo 1997 e dell'art. 197 del TU 297/1994.

6. Di conseguenza, le istanti presentano a giugno 2014, domanda di inserimento nelle in II fascia delle graduatorie provinciali di circolo e di istituto per il triennio 2014/2017 (doc. 2).

7. Ciò nonostante, il Ministero esclude le ricorrenti dall'inserimento nelle GAE, in quanto li ritiene (ancora una volta) privi del titolo abilitante.

8. Le istanti inoltrano, pertanto, all'USR (Ufficio Scolastico Regionale) per l'Emilia Romagna lettera di diffida, affinché il MIUR, in linea con il predetto DPR del 25/03/2014 e con l'atto adottato in data 31/1/2014 dalla Commissione Europea, riconosca il valore abilitante del diploma magistrale dagli stessi conseguito entro il 2001/2002, e provveda, di conseguenza, ad inserirle nelle GAE (docc. 3).

9. L'USR Emilia Romagna respinge, tuttavia, la suddetta richiesta di inserimento (doc. 4).

10. Con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, la VI sezione del Consiglio di Stato dichiara l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari



del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/17, riconoscendo, pertanto, il diritto dei medesimi ad essere inseriti nelle predette graduatorie.

11. In data 6/7/2015, le ricorrenti presentavano al Tribunale di Modena, ricorso ex art. 700 c.p.c., per ottenere l'inserimento, in via d'urgenza, nelle GAE (doc. 5); ricorso che, tuttavia, veniva rigettato con ordinanza n. 3432 del 4/9/2015 (doc. 6).

10. Il Consiglio di Stato conferma, poi, il suddetto orientamento in tutte le successive sentenze e ordinanze tra cui, in ultimo, il provvedimento cautelare n. 05445 del 3 dicembre 2015 (doc.7).

*** **

II) In Diritto.

1. Sul quadro normativo relativo al sistema delle graduatorie.

1.1 Come è noto, il D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla la *trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente*, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il *diritto* alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della *periodica integrazione* della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con la salvezza della posizione di questi ultimi.

Al riguardo l'art. 399 del cit. TU - (*Accesso ai ruoli*) - prevede che "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il*



restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401".

Con la legge n. 124 del 1999 vengono, pertanto, apportate significative modifiche al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Il legislatore del 1999 prevede, infatti, la creazione di un unico "serbatoio" dal quale attingere tanto per le immissioni in ruolo quanto per le supplenze "lunghe" (annuali e fino al termine dell'attività didattica).

Il personale docente viene fatto, così, confluire in una graduatoria di carattere permanente, all'interno della quale poter spendere titoli professionali e di servizio, utilizzata dall'amministrazione scolastica per la selezione degli insegnanti, a cui proporre la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o determinato.

In questo senso la legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del d.l. 7 aprile 2005, n. 97, aggiunge all'art. 1-bis che *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 - *ter* del citato Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 *"a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al*



presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione di sostegno, purchè abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. L'attribuzione del punteggio e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca".

Le graduatorie permanenti nascono, quindi, dalla fusione di due diversi strumenti selettivi: le graduatorie su base provinciale, necessarie per l'assegnazione delle supplenze "lunghe", e il concorso per soli titoli, strumento selettivo finalizzato all'immissione in ruolo e anche esso organizzato su base provinciale.

Un'unica procedura, in sostanza, consente l'individuazione dei candidati migliori e, pertanto, utilmente collocati in graduatoria, ai quali assegnare, secondo la ripartizione del contingente - il 50 per cento dei posti resi disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato e il totale dei rimanenti posti vacanti per l'intero anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica.

1.2 Questo articolato sistema viene poi modificato dalla **legge 27 dicembre 2006, n. 296**, (*id est*, Legge Finanziaria 2007) la quale trasforma, infatti, le graduatorie permanenti in ***graduatorie ad esaurimento***: *"Con effetto della entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in **graduatorie ad esaurimento**. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti **già in possesso di abilitazione**, e con la riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di abilitanti speciali indetti ai sensi del*



predetto decreto legge 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria ... (art. 605, lett. c).

A partire, dunque, dall'entrata in vigore della legge 296/2006 non è più consentito ai docenti l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (esaurimento), tranne per coloro che sono già in possesso di titolo abilitante conseguito prima del 2007.

Le graduatorie ad esaurimento sono, poi, composte da tre fasce (di cui la prima e la seconda fascia sono attualmente esaurite) e da una (impropriamente definita) quarta fascia. In particolare:

- I fascia costituita da aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell'abilitazione o idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/1996: **fascia riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).
- II fascia costituita da aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità ed in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999: **fascia riservata ai docenti che possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).
- III fascia riservata agli aspiranti docenti (come i ricorrenti) in possesso dell'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento, o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (scuola secondaria); corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali di abilitanti di II livello ad indirizzo didattico); sezioni riservate di cui alla legge 124/1999, indette con OO.MM.



153/1999, 33/2000 e 1/2001; corso di Didattica della Musica; Scienze della Formazione primaria; corsi speciali della legge 143/2004; Corso di II livello conseguito presso Conservatori e/o Istituti Musicali parreggiati; Titolo abilitante conseguito in uno Stato Membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero; docenti abilitati nelle sezioni riservate antecedentemente alla legge 124/1999.

- IV fascia istituita nell'a.s. 2012/2013 in base al DM 53/2012 per i docenti che per gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato: a) corsi biennali abilitanti al secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. Cobaslid); b) il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di conrcro 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono composte da:

- I fascia costituita da **tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento**, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;
- II fascia costituita da **coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo.
- III fascia costituita dagli **ispiranti forniti dal titolo di studio valido** per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Sintetizzando: le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze "lunghe" (fino al 31 agosto o al 30 giugno); diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l'assegnazione di supplenze (brevi e lunghe).



Coloro, pertanto, che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento compaiono per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento nella I fascia di circolo e di istituto, mentre mantengono il diritto all'iscrizione nella III fascia di istituto per le classi di concorso o posti di insegnamento per cui non possiede l'abilitazione.

Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all'insegnamento figurano esclusivamente nella II o III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo.

1.3. Anche tale articolato sistema di reclutamento del personale scolastico è completamente “ribaltato” dalla riforma c.d. “Buona Scuola”, approvata definitivamente alla Camera in data 16/07/2015 con la Legge 107/2015, la quale prevede sinteticamente:

- **un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato** (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012, e **agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).**

Esso è avviato solo dopo aver proceduto, per lo stesso a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi, e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento.

La prima fase (fase 0) del piano straordinario si è conclusa con le assunzioni compiute entro il 15 settembre 2015, mentre le fasi successive (A e B) si concludono entro i mesi di ottobre e novembre 2015. Per presentare l'apposita domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzione è necessario essere già inseriti nelle GAE.

- **L'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti**, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un



servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).

- **La definizione di nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente:** fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; successivamente le graduatorie ad esaurimento cesseranno di esistere e si accederà soltanto tramite pubblico concorso cui potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione (art. 1, co. 109-113)".
- la **soppressione delle graduatorie di merito** dei concorsi banditi prima del 2012, al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;
- la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continua ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario. **Di conseguenza a partire dal 1 settembre 2015, i docenti potranno essere assunti con contratto a tempo indeterminato solo per concorso pubblico, e con contratti a termine solo per chiamata diretta del Preside; dall'a.s. 2016/2017, alle graduatorie di circolo e di istituto si accede solo con un titolo di abilitazione** (art. 1, co. 95 e 105-107);

2. Sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Disposizione di legge di rango primario e decreti ministeriali attribuiscono, poi, al diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, valore abilitante all'insegnamento. In particolare, si segnalano:

- il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione) stabilisce, all'art. 197, comma 1, che: "A



conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”.

- l'art. 402, comma 1, lett. a) e b) (“Requisiti generali di Ammissione”) del cit. T.U., stabilisce, poi, che il diploma magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare: “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai **concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado**, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;**
 - b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare (...);** .
- ed ancora: è noto che l'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 istituisce uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare, finalità sino ad allora perseguita dai soli Corsi di Studio delle scuole magistrali e degli Istituti magistrali.



- Il successivo D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 definisce, poi, l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolandolo in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ed rinviando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo ordinamento (cfr. Circolare Ministeriale 15.07.1997, n. 434).
- Ebbene, il successivo DM 10 marzo 1997, nel dare attuazione alla suddetta disposizione, riconosce espressamente, all'art. 2, valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002: **“I Titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente, l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato decreto legislativo. 297 del 1994”**.
- Anche il successivo regolamento di attuazione di cui al DPR 23 luglio 1998, n. 323 prescrive, all'art. 15, comma 7, che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami: **“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di**



partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.

- (e) Nello stesso senso si esprime, altresì, il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, laddove prevede espressamente che il diploma magistrale costituisce titolo per l'accesso al concorso pubblico.
- (f) Infine, il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, nell'abolizione del comma 4-bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2000 (legge sulla parità scolastica) indica il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Dalla normativa sopra richiamata emerge con tutta evidenza che il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Tuttavia, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto un **primo (e importante) riconoscimento solamente col parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) in data 11.09.2013 e formalizzato con il DPR 25 marzo 2014**. In tale sede, il Consiglio di Stato ha, infatti, espressamente riconosciuto, a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10 marzo 1997, dichiarando, pertanto, illegittimo il DM n. 62/2011 – relativo all'aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e di istituto – laddove non parifica ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002: “(...) *Illegittimo è, invece, il DM n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2011-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere*



esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 RD 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal DM 10 marzo 1997, dall'art. 15, comma 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto tale profilo, il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'a.s. 2011-2002 (cfr.: Parere Consiglio di Stato, . 3813 dell'11.09.2013)".

In linea con le conclusioni di cui al recente parere del Consiglio di Stato, si è, altresì, espresso il TAR Piemonte con una pronuncia del 2014 in merito all'accertamento del valore abilitante del diploma di Scuola magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 ai fini dell'ammissione alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di 300 candidati, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico – profilo specifico di insegnante di scuola materna, anche con funzioni di sostegno in presenza di alunni diversamente abili:

“La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in



graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierni ricorrenti che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni (Cfr.: Tar Piemonte, sez. II, 18/01/2014, n. 00110/2014)".

Anche il TAR Lazio Roma ha riconosciuto al diploma magistrale pieno valore di titolo di studio: *"la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria* (cfr. TAR Lazio Roma, sez. III, 17/04/2014, n. 4198; cfr. in tal senso anche TAR Piemonte Torino, sez. II, 13/02/2014, n. 271)".

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ha, poi, ottenuto la definitiva legittimazione da parte della giurisprudenza con la nota sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Più precisamente, il **Consiglio di Stato, in tale sentenza, ha dichiarato l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/17, riconoscendo, pertanto, il diritto dei ricorrenti, diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle Graduatorie di Esaurimento (GAE): "(...) Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della**



trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973) ”.

Il Consiglio di Stato ha, poi, confermato detto orientamento in diverse recenti sentenze nonché decreti cautelari.

Si legge, infatti, nella successiva sentenza n. 3628 del 21/7/2015 della VI sezione del Consiglio di Stato: “*Non sembra del resto esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno 2001/02, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha, però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto solo al fine dell'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento di supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (...)(cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 3628/15 e cfr in tal senso anche Consiglio stato, sez. VI,*



27/7/2015, n. 3673/15)”.

In merito, poi, al carattere “chiuso” delle graduatorie ad esaurimento, il Consiglio di Stato, sempre in tale pronuncia, precisa che: *“Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti (...) In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (cfr. CdS 3628/15)”*.

Ad avviso, dunque, di codesto Collegio giudicante, i docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/02 non possono essere considerati “nuovi abilitati” ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. c) della cit. legge 296/06, atteso che essi, al momento della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, erano già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

Il Consiglio di Stato, poi, alla luce delle suesposte argomentazioni, ha accolto numerose istanze cautelari, addirittura, con decreti monocratici (cfr. decreti monocratici n. 3421, 3423, 3424 e 3426 del 30/7/2015).

Con ordinanza cautelare n. 05445 del 3/12/2015, i Giudici di Palazzo Spada hanno nuovamente ribadito il predetto orientamento, confermando, ancora una volta, il diritto dei ricorrenti-appellanti (diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/02)



ad essere inseriti con riserva nelle GAE: *“in relazione al contenuto della pretesa azionata, sussistono, alla luce degli orientamenti già espressi da questa Sezione (sentenza n. 1973 del 2015), i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta, con inserimento con riserva degli appellanti nelle graduatorie per cui è causa”*.

Parte della giurisprudenza lavoristica si è, poi, allineata con l’orientamento del Consiglio di Stato, accogliendo, addirittura, in via cautelare, le domande di docenti dell’intero territorio nazionale- diplomati magistrali entro l.a.s. 2001/02 -, d’inserimento immediato nelle graduatorie ad esaurimento territorialmente competenti.

In particolare, una prima pronuncia in tal senso risale all’ordinanza cautelare dell’11/6/15 con cui il Tribunale di Pordenone ha espressamente considerando fondato il *fumus* dei ricorrenti:

“Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. accademico 2001/02, l’accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante (...)”.

In tal senso si sono, poi, espressi: il Tribunale di Avezzano (ordinanza del 9 giugno 2015), il Tribunale di Cremona (ordinanza del 12 giugno 2015), il Tribunale di Padova (ordinanze n. 5539-5540 del 3/8/2015), il Tribunale Tivoli (ordinanza n. 423 del 21/7/2015), il Tribunale di Vicenza (ordinanza n. 3059 del 3/8/2015), il Tribunale di Ravenna (ordinanza n. 2604 del 27/7/2015).

Ancora più di recente, il Tribunale di Pistoia ha aderito espressamente all’interpretazione offerta dal Consiglio di Stato nella cit. sentenza n. 1973/15:



“Per quanto riguarda il fumus si osserva che il diritto delle ricorrenti è stato espressamente riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16/4/2015 che ha disposto l’annullamento del decreto ministeriale nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento (cfr. Tribunale di Pistoia, ord. N. 2292 del 8/10/15)”.

Nel medesimo senso anche il Tribunale di Grosseto ha accolto il reclamo proposto da docenti (con diploma magistrale conseguito entro l’a.s.2001/02), ritenendo, diversamente dal giudice di prime, fondato *il fumus boni iuris* (Cfr. Tribunale di Grosseto, ord. N. 2399 del 2/10/2015).

Addirittura il Tribunale di Latina si è pronunciato con sentenza (e non con ordinanza cautelare), riconoscendo, alla luce della pronuncia n. 1973 del Consiglio di Stato, il diritto delle docenti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, ad essere inserite nell GAE, (Cfr. Tribunale di Latina, sentenza n. 928 del 15/10/2015).

3. Sulla tempestività delle domande di inserimento delle ricorrenti nelle GAE per legittimo affidamento.

3.1. Parte della giurisprudenza lavoristica, pur ritenendo pacifico il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/02, ha, tuttavia, ritenuto infondate le domande cautelari sotto il profilo della tardività, posto che l’inserimento nelle graduatorie sarebbe, da ritenersi *“precluso, prima ancora dai decreti ministeriali dalla stessa fonte primaria che fa espresso divieto di nuovi inserimenti nella graduatoria divenuta ad esaurimento* (cfr. Tribunale di Grosseto, ord. Del 23/7/15).

Più precisamente, secondo il suddetto filone giurisprudenziale l’art. 1/605 lett. c) della L. 296/2006, nel trasformare le graduatorie da permanenti ad esaurimento,



ha escluso, in via di principio, nuovi inserimenti, “*ben avendo potuto le parti ricorrenti agire in giudizio per ottenere l’inserimento nelle graduatorie (allora) permanenti, e cioè domandare l’inserimento nelle GAE nel biennio 2007/08, avvalendosi della c.d. clausola di salvezza prevista dall’art. 1/605 lett. c) L. 296/2006* (cfr. Tribunale di Modena, ord. 3628 del 4/9/15; cfr. in tal senso anche Tribunale di Bologna, ord. 3/6/15)”.

Secondo, invece, un diverso orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, nessuna decadenza sarebbe maturata: il Ministero resistente non avrebbe, infatti, messo i docenti diplomati magistrali (come gli odierni ricorrenti) nella condizione di potere compilare e materialmente presentare le domande di inserimento entro il biennio 2007/08 di cui all’art.1, comma 605, lett. c) della legge 296/06 (c.d. clausola di salvezza)

In particolare: il ddg 16 marzo 2007 (doc. 8), nel regolamentare, all’art. 4, le modalità di presentazione della domanda di nuovo inserimento nelle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, stabiliva che potevano presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento gli aspiranti in possesso del titolo della laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28/3/2003, n. 53), escludendo, dunque, il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (cfr. art. 4).

Il relativo modello di presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle (allora appena istituite) GAE per il biennio 2007/08, nell’indicare, poi, i titoli di accesso richiesti, non menzionava assolutamente, a sua volta, il diploma magistrale in oggetto, riferendosi, esclusivamente alla laurea in scienze della formazione primaria (doc. 9).

È, pertanto, evidente che il MIUR non solo ha negato per numerosi anni il valore abilitante del diploma magistrale de quo, ma ha addirittura impedito – allora



come adesso - ai predetti docenti magistrali di potere “materialmente” compilare e presentare, nei termini di cui agli artt. 4 e art. 12 del ddl 16 marzo 2007, la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti), riservate esclusivamente ai docenti muniti di titolo accesso tra cui non figura, lo si rimarca, il diploma magistrale conseguito entro l’a.s 2001/02 (cfr. doc. 8).

Tali docenti non erano, in altre parole, individuati dal MIUR quali destinatari della proposta contrattuale di cui al predetto decreto ministeriale, con la conseguenza che ad essi non può essere in alcun modo eccepita alcuna decadenza. Diversamente opinando, si violerebbe il principio, di derivazione comunitaria, del legittimo affidamento nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte di un reiterato comportamento del datore di lavoro, quale la Pubblica Amministrazione, che, in maniera del tutto illegittima, non consentiva ai diplomati magistrali (come i ricorrenti) la presentazione della domanda.

A questo riguardo la giurisprudenza ha affermato, a più riprese, che *“il principio del legittimo affidamento (figura Pretoria) ha la funzione di consentire un’eccezione all’applicazione di una regola di diritto positivo cui permette di derogarvi senza contestarne la validità. Tale principio costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario e consente la deroga alla regola di diritto positivo qualora una sua applicazione produca conseguenze irragionevoli a causa di un comportamento tenuto dall’autorità comunitaria in un determinato caso di specie* (Conferma della sentenza del T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 giugno 2014, n. 501).

Deriva che i diplomati magistrali avrebbero (ora per allora) diritto ad inserirsi nelle GAE nonostante le stesse siano, ai sensi dell’art. 1, comma 605 della legge 296/2006, “chiuse”, in quanto il comportamento tenuto dall’amministrazione ha



generato nei medesimi la convinzione - del tutto legittima data la situazione apparente- che il diploma magistrale *de quo* non costituisse un valido titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento.

L'illegittimità del comportamento del Ministero trova, poi, ulteriore riscontro nei successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento delle GAE laddove il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 continua a non essere considerato titolo di accesso all'insegnamento.

In particolare, il DM 42/2009, relativo all'aggiornamento biennale della GAE, permetteva il nuovo inserimento a pieno titolo e con riserva agli aspiranti in possesso dei seguenti titoli di accesso, tra cui non figurava, ancora una volta, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02: a) abilitazione all'insegnamento, conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) o presso le Accademie delle Belle arti (COBASLID); b) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute, con provvedimento del MIUR; ai sensi delle direttive comunitarie ewcwpite nel D.lvo n. 206/07; c) Primo corso biennale di II livello presso la scuola di Didattica della Musica; b) iscritti nell'anno accademico 2007708 alla Facoltà di Scienze della formazione Primaria ("con riserva", cfr. doc. 10).

Proseguendo: il noto DM n. 62 del 2011, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2011/2014, escludeva, anche esso, dalla II fascia delle graduatorie medesime gli aspiranti in possesso di maturità magistrale conseguita entro l'a.s. 2001/2002.

Infine, il DM 235 del 2014 (di cui si chiede la disapplicazione), relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, non permette ai diplomati magistrali aentro l'a.s. 2001/2002 di accedere alla piattaforma informatica per compilare "on line" la relativa domanda d'inserimento in III fascia delle GAE.



Alla luce, pertanto, delle suesposte argomentazioni, nessuna decadenza può essere opposta alle ricorrenti per non avere presentato le relative domande di inserimento nei tempi di cui all'art. 1, comma 605 della legge 296/2006, in ragione del comportamento contrario a buona fede tenuto dalla PA.

Nessuna condotta colposa o omissiva può, in altre parole, essere imputata alle odierne istanti alle quali il MIUR, in maniera del tutto singolare, ha di fatto loro impedito la presentazione della domanda di inserimento in GAE, in primo momento, in formato cartaceo, e, successivamente con il DM 235/14, mediante il sistema informatico (cfr. Tribunale di Pistoia, ord. 2292 dell'8/10/15).

Nessuno dei bandi, infatti che si sono succeduti nel tempo (dal 2007 al 2014), ha previsto la relativa facoltà, con la conseguente scusabilità (anche) dell'errore sul valore abilitativo di tale titolo di studio.

In tal senso si è espressa, come anticipato, una rilevante giurisprudenza: *“Dunque il relativo esercizio deve ritenersi tempestivamente esercitato purchè avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione senza che all'eventuale inerzia possa attribuirsi alcun significato abdicativo o di rinuncia del diritto medesimo; ciò a maggior ragione, se si considera che la presentazione della domanda non è stata (comunque) resa concretamente possibile dalla PA, non avendo infatti alcuno dei bandi che si sono succeduti nel tempo previsto la relativa facoltà, con conseguente verosimile rilevanza (anche) dell'errore sul valore abilitativo del titolo di Studio (Cfr. Tribunale di Grosseto, ord. N. 2399 del 2/10/2015; cfr. in tal senso anche Tribunale di Pistoia, ord. 2292 del 8/10/2015).*

Già, in precedenza, parte della giurisprudenza lavoristica aveva ritenuto *“tempestive le domande azionate dai ricorrenti”*: *“Sull'impossibilità di inserire nuovi iscritti nelle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/17, si evidenzia che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal MIUR quale titolo abilitante solo nel 2014, a seguito della sopra menzionata pronuncia*



del Consiglio di Stato, era già in possesso della ricorrente al momento dell'entrata in vigore della legge 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. L'unica ragione per cui la ricorrente non aveva a suo tempo presentato la domanda di inserimento nelle GAE è da ravvisarsi nel fatto che in precedenza il MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante. In altri termini, in precedenza non è stato consentito alla ricorrente di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/02 è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito alla ricorrente per la prima volta di presentare la domanda di inserimento in graduatoria da considerarsi per i motivi esposti tempestiva ai sensi della sentenza n. 1973/15 del Consiglio di Stati (cfr. Tribunale di Frosinone, n. cronol. 6095/2015)".

Ed ancora: "Ebbene, il diritto sorto in capo alle lavoratrici nel momento in cui hanno ottenuto il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola Primaria (secondo le disposizioni normative vigenti) è divenuto effettivamente esercitabile (per l'accesso alle GAE) solo dopo il DPR 25/2/2014 e il DM 235/2014; dunque non può essere maturata alcuna prescrizione a carico della parte odierna ricorrente, ciò in forza dell'applicazione dell'art. 2935 c.c. (cfr. Tribunale di Gorizia, ordinanza n. cronol. 1101/2015)".

Nello stesso senso: "In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato da ultima richiamata ha sottolineato il comportamento del Ministero che ha illegittimamente escluso i possessori dello stesso titolo abilitante dalle graduatorie ad esaurimento funzionali alle assunzioni a tempo indeterminato. In buona sostanza, la ricorrente non può considerarsi nuova abilitata, ma in quanto



in possesso, di titolo di abilitazione anteriore alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ha il diritto all'inserimento in esse (Tribunale di Vicenza, ordinanza n. cronol. 3059/15)".

Ed ancora nel medesimo senso: "è invero, il conseguimento del titolo di diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 assume valore abilitante ai fini dell'insegnamento per le classi di concorso AAAA e EEEE: la circostanza relativa al mancato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento non può costituire, di per sé, la ragione decisiva per negare la sussistenza della verosimiglianza del diritto fatto valere perché la suddetta esclusione costituisce la ragione del ricorso proposto e l'oggetto del giudizio ...è tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o su circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento (cfr. Tribunale di Tivoli, ordinanza n. cronol. 423/15)".

Si è, inoltre, affermato in giurisprudenza, che "la legge 296/06 non sancisce, comunque, alcuna espressa decadenza per come si può desumere sia da una interpretazione letterale: "sono fatti salvi gli inserimenti nelle graduatorie stesse da effettuare per il biennio 2007/08 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione", ed, in particolare, l'utilizzo della proposizione "per" (piuttosto che, ad esempio, "entro il termine perentorio") dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che, la legge in questione, prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000 + 30.000) per il triennio 2007/2009 e, quindi, la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata – esclusivamente – a quel piano di assunzioni straordinario ed a quel triennio (cfr. Tribunale di Enna, ordinanza n. cronol. 3977/2015)".



Ed ancora: *“in tale ottica non può assumere alcun valore la mancata proposizione della domanda nei termini di decadenza previsti dalla citata legge finanziaria perché la finalità di tale legge era quella di stabilizzare gli assetti scolastici impedendo nuovi inserimenti nelle graduatorie al solo personale docente legittimatosi oltre i suddetti termini e non certo al personale in possesso di titoli preesistenti alla sua entrata in vigore, come nella fattispecie in esame (...) Infine non può nemmeno parlarsi di prescrizione del diritto, che ai sensi dell’art. 2935 c.c. inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto medesimo può essere fatto valere: tale posizione è venuta ad esistenza solo a seguito del DPR 15 marzo 2014 (...) (Cfr. Tribunale di Pistoia, ord. N. 2292 del 8/10/15).*

*** **

3.2. Nella fattispecie in esame non sarebbe neanche maturata alcuna prescrizione del diritto dei docenti, con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, di agire in giudizio per ottenere il proprio inserimento nelle GAE.

Come è noto la prescrizione comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere. Il *dies a quo* da assumere come momento iniziale per la decorrenza del termine prescrizionale decennale è il parere del Consiglio di Stato n. 3813/13 recepito nel DPR 25/3/2014 che, per la prima volta, ha riconosciuto il diploma magistrale un titolo abilitante all’insegnamento. Prima, infatti, di tale momento, il diploma magistrale in questione non era assolutamente ritenuto titolo idoneo per accedere alle GAE; tant’è che, lo si rimarca, i diversi decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie, che si sono susseguiti dal 2007 fino al noto DM 234/14, non si riferiscono al diploma magistrale in tal senso.

È pertanto, evidente, che al momento dell’istaurazione del presente giudizio (2015) non è intervenuta alcuna prescrizione, neanche ipotizzando la relativa decorrenza dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad



esaurimento (legge 296/2006).

Sul punto è, poi, intervenuto il Consiglio di Stato che con la nota sentenza n. 1973/15, ha affermato che: “(...) *Il fatto che tale idoneità (all’insegnamento) del titolo posseduto sia stata riconosciuta nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (...) Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione delle domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza da parte dei ricorrenti della lesività dell’atto impugnato* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/15; cfr. nel medesimo senso, fra le tante, sentenza n. 3788/2015)”.

Parte rilevante della giurisprudenza lavoristica si è, infine, allineata con tali conclusioni del Consiglio di Stato, affermando chiaramente che nessuna prescrizione è maturata a carico dei docenti (ricorrenti), dal momento che il diploma magistrale conseguito entro l’as. 2001/02 è stato riconosciuto, per la prima volta, titolo abilitante solo nel 2014: “(...) *non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all’art. 2935 c.c., la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è avvenuta ad esistere solo alla fine del 2013, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il DPR n. 235/14. I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto* (...) (cfr. Tribunale di Pordenone, 11/6/2015)”.

Ancora nel medesimo senso: “*Non può ritenersi intervenuta la eccepta prescrizione del diritto, azionato dalla ricorrente, di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento in quanto l’amministrazione convenuta ha ritenuto il diploma di scuola magistrale titolo abilitante – peraltro solo per le graduatorie di istituto – con il DM 235/2014* (...) (cfr. Tribunale di Ferrara, ordinanza n. 1335 del 30/7/2015)”.

*** **



3.3. Anche il dato letterale della legge 296/06 farebbe propendere per l'assenza di alcun termine di decadenza per la presentazione delle domande di inserimento. In particolare, come osservato in giurisprudenza, la *ratio* della legge 296/06 è da rinvenire nell'intenzione del legislatore di stabilizzare gli assetti scolastici impedendo nuovi inserimenti esclusivamente al solo personale docente legittimatosi oltre i suddetti termini, e non certo al personale in possesso di titoli preesistenti alla sua entrata in vigore. Di conseguenza non potrebbe assumere alcuna rilevanza la mancata presentazione della domanda nei termini della citata legge finanziaria (Cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Pistoia, ord. 2292 del 8/10/2015).

In tal quest'ottica si è, altresì, espresso il Tribunale di Salerno in sede di reclamo: *“In sostanza con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento si impediva l'inserimento in graduatoria di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione di docenti che già in quella graduatoria erano inseriti. E tuttavia, tale impedimento riguardava – come è chiaro nel dettato normativo – esclusivamente i soggetti che avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento in epoca successiva alla trasformazione, non investendo anche tutti coloro che invece erano già in possesso di valido titolo abilitante (...) alla luce di tali considerazioni, non è possibile dubitare della sussistenza del fumus boni iuris, venendo in rilievo il perdurante quanto ingiustificato comportamento dell'amministrazione convenuta che, dopo l'annullamento del DM 235/14, da parte del CDS, nei termini sopra indicati, non ha ritenuto di apportare alcuna modifica al sistema informatico di presentazione delle domande, di fatto preservando nell'atteggiamento che ha impedito l'accesso alle graduatorie di cui si discorre da parte dell'odierna ricorrente (Cfr. Tribunale Salerno, ord. N. 22278 del 8/9/15)”*.



Secondo tale orientamento giurisprudenziale l'unico requisito richiesto dalla legge 296/06 per l'inserimento nelle GAE sarebbe, pertanto, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, facendo, tra l'altro, la norma letteralmente salvo l'inserimento dei docenti *“già in possesso di abilitazione”*. La mancanza, inoltre, di espressa previsione circa l'onere di perentoria osservanza di un termine per l'esercizio del diritto, comporta che il riferimento al *“biennio 2007/08”*, contenuto nella clausola di salvezza, non possa assolutamente essere interpretato, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., come termine di decadenza: *“In conclusione è da ritenersi che la ratio sottesa alla finanziaria 2006 è quella di determinare la chiusura delle graduatorie solo ai nuovi abilitati e cioè ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in epoca successiva alla trasformazione delle graduatorie non investendo invece coloro i quali, come nella specie, sono già in possesso di valido titolo abilitante ma che tuttavia, per le suesposte ragioni, non hanno potuto in concreto spendere* (Cfr. Tribunale di Grosseto, ord. 2399 del 2/10/15)”

4. Sull'efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha annullato definitivamente il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/02, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale annullamento ha efficacia *erga omnes*, atteso che esso ha ad oggetto un atto amministrativo (id est, il Decreto ministeriale n. 235/14) a contenuto generale ed inscindibile.

Come è noto, la distinzione fra atti plurimi e collettivi da un lato, e quelli generali dall'altro, sta nel fatto che nel primo caso i destinatari dell'atto, pur essendo molteplici, sono comunque identificabili a priori, nel secondo, invece,



l'identificazione è possibili solo in un momento successivo rispetto all'emanazione (es. Bandi di concorso). Sotto il profilo processuale, poi, gli atti amministrativi generali, proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti indefinibile a priori, sono normalmente insuscettibili di impugnazione autonoma, in quanto inidonei, in assenza di concreti provvedimenti applicativi, a ledere posizioni soggettive individuabili.

A questo riguardo il TAR Lazio-Roma, intervenendo in un caso simile a quello per cui è causa [i ricorrenti insegnanti iscritti nelle GAE per la Provincia di Salerno e di Avellino deducevano in giudizio la violazione da parte dell'Amministrazione scolastica del "dicta del GA" che aveva annullato in sede giurisdizionale (sentenza 33992/2010) la tabella di valutazione dei titoli allegata al DM n.42/2009 e riproposta addirittura con il DM 44/2011 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e il personale docente valide per il triennio 2011/14] ha chiarito che: *"la decisione di annullamento dell'atto amministrativo - che secondo un principio di carattere generale esplica i suoi effetti solo fra le parti in causa – acquista invece efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a carattere generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti (Cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III Bis, 16/9/2014, n. 9727, principio successivamente ribadito da TAR Palermo, sez. II, 6/3/2015, n. 631 e TAR Perugia , sez. I, 16/2/2015, n. 79)".*



Il TAR Lazio-Roma, inoltre, sempre con specifico riferimento alle pronunce di annullamento del Decreto Ministeriale n. 42/2009 (Cfr. sentenze nn. 33878/2010, 33881/2010 e 33992/2010 del TAR Lazio, sez. III bis), ha ribadito le medesime considerazioni facilmente estendibili alla fattispecie in esame: *“La decisione di annullamento – che per limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri* (in tal senso Cfr. anche TAR Sicilia-Palermo, sez. III, 20/12/2011, n. 2407)

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Il Consiglio di Stato, poi, a più riprese, ha affermato che: *“il principio di efficacia erga omnes delle pronunce del Giudice Amministrativo trova applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell’annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati ed*



indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti, l'efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18/11/2013, n. 5459)".

Ed ancora il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 371/2012, ha ribadito che: *"nel giudizio amministrativo la decisione di annullamento – che, per i limiti soggettivi del giudicato, esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes, qualora gli effetti dell'annullamento in questo caso non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29/03/2013, n. 1848; principio già espresso in: Consiglio di Stato, sez. IV, 18/11/2011, n. 5459; Consiglio di Stato, sez. V, 31/12/2003, n. 9268; il Consiglio di Stato, sez. VI, 7/12/2000, n. 6512 secondo cui ha efficacia erga omnes l'annullamento di un provvedimento inscindibile, per un vizio che riguardi un provvedimento nel suo insieme)".*

In proposito anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che: *"Il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento, ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (Cfr. Cass. Civ., sez. I, 24 agosto 2004, n. 16728)".*

Ed ancora: *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di determinate categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attesa la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i*



soggetti concretamente destinatari di essi, anche se rimasti estranei al processo amministrativo (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734.)”.

In conclusione, l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto a contenuto generale produce effetti immediati nei confronti di tutti quei soggetti che, pur non essendo parti processuali per non avere partecipato al processo, siano comunque interessati dall’atto annullato.

Si tratta della categoria degli **atti regolamentari e di quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes*** anche in caso di loro annullamento.

Diversamente opinando si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra coloro (id est, docenti diplomati magistrali entro a.s. 2001/02) che hanno adito l’A.G.A. e coloro, invece, (id est, altri colleghi diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/02) non hanno promosso l’azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della Pubblica Amministrazione (id est, il MIUR) della normativa e dei principi generali regolanti il settore nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione del “dicta del GA”.

Ebbene, il DM 235/2014 è un atto amministrativo a contenuto generale (tipico degli atti formalmente normativi) in quanto rivolto ad una generalità di destinatari, vale adire tutti i docenti aspiranti all’inserimento e/o alla permanenza in GAE, e indiscutibile *a priori* nel senso che non è possibile separare le singole posizioni individuali senza creare disparità di trattamento e violare i principi di buona andamento e uniformità della Pubblica Amministrazione al fine di contenere anche la spesa pubblica

Tali effetti sono, invero, già evidenti allo stato dei fatti. Non vi è chi non veda la situazione di rilevante disuguaglianza che si è venuta a creare successivamente



all'anzidetta pronuncia del Consiglio di Stato tra coloro che, avendo fatto ricorso al Consiglio di Stato contro il DM 235/14, sono stati messi in ruolo e coloro, invece, che, avendo scelto altri strumenti di tutela, sono ancora precari.

In tal senso si è espressa, altresì, gran parte della giurisprudenza lavoristica: *“La portata della pronuncia (sentenza del Consiglio di stato del 16/4/2015, n. 1973) è senz'altro generale determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari anche per i soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell'atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile* (cfr. tribunale di Tivoli, ordinanza 423/2015; Cfr. in tal senso anche Tribunale di Como, ord. 27/7/2015 e Ferrara, ord.1135/15).

Ed ancora: *“Ad avviso del Collegio a tale pronuncia deve riconoscersi valore erga omnes in ragione della natura dell'atto impugnato (sostanzialmente e strutturalmente unitaria ed a contenuto inscindibile) di talchè la sua eliminazione dal mondo del diritto è destinata a dispiegare immediatamente effetti anche nei confronti dei soggetti che non hanno preso parte al processo. Del resto l'estensione soggettiva del giudicato risponde, nella specie, ad istanze di certezza giuridica e di effettività della tutela giurisdizionale, garantendo infatti che l'atto normativo dichiarato illegittimo non sia più applicato dalla PA* (Cfr. Tribunale di Grossetto, ord. N. 2399 del 2/10/15; nel senso che le pronunce del C.d.S. abbiano un valore “assoluto” che finisca, inevitabilmente, per incidere sulle identiche posizioni di ricorrenti, vedi: Tribunale di Latina, sentenza n. 928 del 15/10/2015).

Tali conclusioni, inoltre, non possono, ad avviso chi scrive, essere inficiate dall'inciso nella sentenza n. 1973/15 che *“annulla il decreto ministeriale n. 235 del 2015 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguirono entro l'a.s. 2001/02, l'iscrizione delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”*. Tale



inciso appare, infatti, volto a limitare l'efficacia dell'annullamento *de quo* non già ai soggetti ricorrenti, ma a quella sola parte del DM n. 235/14 che li riguarda. In altre parole, l'efficacia dell'annullamento in questione non è “inter partes”, bensì “in parte qua”.

*** **

In conclusione, le ricorrenti hanno il diritto di essere inserite nelle GAE per le seguenti ragioni:

- a) è pacifico che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisce costituisca un titolo abilitante *ex lege* per accedere all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (AAAA) e nella Scuola primaria (EEEE);
- b) è, altrettanto, pacifico, in quanto dimostrato *ex tabulas*, che le ricorrenti, al momento della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti in esaurimento, erano già in possesso del suddetto titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 605 lett. c), legge 296/2006;
- c) Tutti i bandi che si sono susseguiti dal 2007 fino al DM 235/14 non hanno previsto la facoltà delle istanti di presentare materialmente la domanda di inserimento nelle GAE, con conseguente scusabilità dell'errore delle ricorrenti stesse in merito al valore abilitativo del titolo in questione per legittimo affidamento.
- d) la ratio della legge finanzia 2006 è quella di determinare la chiusura delle graduatorie solo ai nuovi abilitati, e cioè ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in epoca successiva alla trasformazione delle graduatorie e non riguarda, invece, i soggetti, come le ricorrenti, già in possesso di valido titolo abilitante. L'unico requisito richiesto dalla legge 296/06 è, difatti, il possesso dell'abilitazione facendo, peraltro, espressamente salvo l'inserimento dei docenti “già in possesso di abilitazione”.
- e) il riferimento al “biennio 2006/07”, contenuto nella clausola di salvezza di cui



all'art. 1, comma 605, lett. c) della cit. legge 296/06, non può essere interpretato come termine di decadenza perché non è espressamente previsto come perentorio ai sensi dell'art. 152 c.p.c.

f) le domande di inserimento azionate in questa sede dalle odierne sitanti sono, dunque, tempestive.

g) la prescrizione del diritto delle ricorrenti di chiedere l'inserimento in GAE comincia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c., da quando il diploma magistrale in questione è stato ufficialmente riconosciuto come titolo abilitante all'insegnamento, vale a dire solamente nel 2014 a seguito del noto parere del Consiglio di Stato recepito con D.P.R. 25/3/14;

h) la sentenza n. 1973/15 del C.d.S., nella parte in cui annulla il DM 235/14 per non avere permesso ai docenti con tale titolo di presentare la propria domanda di inserimento in GAE, ha efficacia nei confronti di tutti i docenti (e, quindi, anche delle odierne ricorrenti) con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, in ragione della natura dell'atto impugnato (DM 235/14), sostanzialmente e strutturalmente unitaria, ed a contenuto generale.

i) la mancanza, infatti, nella specie, di estensione soggettiva del giudicato di cui alla cit. sentenza n. 1973/15 del C.d.S., ha creato (e sta tuttora creando) una situazione di disparità di trattamento e di disuguaglianza fra i soggetti che hanno partecipato al giudizio innanzi al Consiglio di Stato e quelli, invece, rimasti estranei ai quali, per assurdo, la PA continua ad applicare il predetto (illegittimo) DM.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, le ricorrenti, come sopra rappresentate e difese,

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Tribunale di Modena adito, esaminato il ricorso che precede e la documentazione allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto



necessario, respinta ogni contraria istanza, Voglia, in accoglimento delle seguenti di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

A. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti amministrativi connessi e/o conseguenti, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Modena (GAE), valide per il triennio 2014/2017, con determinazione del punteggio maturato, e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, e per l'effetto:

B. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Modena, valide per il triennio 2014/2017, con determinazione del punteggio maturato, e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Modena.

Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi, in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

ISTANZA EX ART. 150 C.P.C.

La scrivente difesa sta predisponendo l'istanza ex art. 150 cpc rivolta al Presidente dell'intestato Tribunale per essere autorizzata alla notifica del presente ricorso mediante pubblici proclami.

Si depositano: 1) Diplomi magistrali; 2) Domande inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo; 3) Diffide MIUR; 4) Risposta MIUR;; 5) Ricorso ex art. 700 del 6/7/15; 6) Decreto Riggio n. 3432/15; 7) Ordinanza del Consiglio di Stato, n. 05445 del 3/12/15; 8) DDG 16/3/07; 9) Modello domanda inserimento GAE 2007; 10) DM 42/09.

*** **



Si dichiara, ai fini del versamento del Contributo Unificato, che il valore del presente procedimento è di valore indeterminabile e che lo stesso verte in tema di ricorso ex art. 700 c.p.c. e si versa pertanto l'importo fisso di € 259,00.

Modena, 21 dicembre 2015

Avv. Lisa Cervone

